

SEZIONE B

Tirocini formativi e di orientamento per persone straniere residenti all'estero, fuori dall'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 40, comma 9, lett. A e comma 10 del DPR 394/1999 di attuazione dell'articolo 27, comma 1, lett. F del d.lgs. 286/1998 (Accordo del 5 agosto 2014 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica").

Articolo 17

Definizione e tipologia di tirocinio.

1. Le persone straniere residenti all'estero, possono svolgere tirocini formativi e di orientamento ai sensi del combinato disposto dell'articolo 27, comma 1, lett. f) del d. lgs. 286/1998 e dell'articolo 40, comma 9, lett. a) del D.P.R. 394 del 1999, finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine.
2. I destinatari sono le persone straniere che attestano un percorso di formazione da completare con il tirocinio in Italia, inclusi i disoccupati e inoccupati.

Articolo 18

Durata dei tirocini.

1. Il tirocinio deve avere una durata minima di almeno tre mesi, fatte salve comprovate e ragionevoli motivazioni che ne giustifichino una durata inferiore, da valutare caso per caso nel corso dell'istruttoria condotta dalla struttura competente.
2. La durata non può essere superiore a dodici mesi, proroghe comprese.
3. Il tirocinio deve essere attivato entro 15 giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno.

Articolo 19

Soggetti coinvolti.

1. I soggetti coinvolti per la realizzazione di un tirocinio formativo e di orientamento a favore di cittadini non comunitari residenti all'estero sono:
 - a) il soggetto promotore;
 - b) il soggetto ospitante;
 - c) il tirocinante.
2. I soggetti promotori e soggetti ospitanti sono quelli individuati agli articoli 3 e 5.

Articolo 20

Obblighi del soggetto promotore.

1. In aggiunta agli obblighi facenti capo all'articolo 4 ed ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 30, il soggetto promotore è tenuto a comunicare alla struttura regionale competente:
 - a) il rilascio del visto di ingresso o l'eventuale diniego della rappresentanza diplomatico consolare;
 - b) l'arrivo in Italia del tirocinante.
2. Entro sessanta giorni dal termine del tirocinio formativo, il soggetto promotore in collaborazione con il soggetto ospitante si impegna a presentare alla Regione una relazione finale sull'andamento e sul raggiungimento degli obiettivi formativi.
3. Qualora l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel progetto formativo inviato ai sensi della disciplina regionale vigente, o nel caso di rinuncia del tirocinante, il soggetto promotore ne dà comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio.

Articolo 21

Obblighi del soggetto ospitante.

1. In aggiunta agli obblighi facenti capo all'articolo 6 il soggetto ospitante, fatte salve eventuali diverse disposizioni relative a specifici Programmi e/o Progetti, è tenuto a:
 - a) fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto, secondo la regolamentazione nazionale;
 - b) pagare le spese di viaggio per il suo rientro coattivo nel Paese di provenienza, salvo diverso accordo con il soggetto promotore.
2. Tali obblighi vanno espressamente previsti sia nella convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, che nel progetto formativo di tirocinio.
3. I soggetti ospitanti sono soggetti ai limiti numerici e di attivazione previsti all'articolo 7.

Articolo 22

Comunicazioni obbligatorie.

1. I tirocini di cui alla presente sezione sono soggetti alla comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 13 da parte del soggetto ospitante.
2. Il soggetto ospitante deve effettuare la comunicazione obbligatoria, preventiva, di avvio del tirocinio entro 15 giorni dalla richiesta di permesso di soggiorno e darne tempestiva conferma al soggetto promotore.

Articolo 23

Indennità di partecipazione.

1. Al tirocinante deve essere corrisposta un'indennità di partecipazione al tirocinio ai sensi dell'articolo 11.
2. In ogni caso, le spese di vitto e alloggio non possono essere comprese nell'indennità di partecipazione e devono essere calcolate a parte.

Articolo 24

Convenzione e progetto formativo.

1. I tirocini di cui alla presente sezione sono regolati da apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti ai sensi dell'articolo 10, alle quali sono allegati i progetti formativi.
2. I documenti di cui al comma 1 sono redatti secondo i modelli regionali pubblicati sul sito istituzionale della Regione nell'apposita sezione lavoro ed inviati alla competente Struttura regionale ai fini dell'apposizione del visto sul progetto formativo, ai sensi dell'articolo 40, comma 10, del DPR 394/1999.
3. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di visto, oltre alla convenzione e al progetto formativo, devono essere allegati:
 - a) la fotocopia del passaporto del tirocinante (devono essere ben visibili: numero, foto e scadenza) in corso di validità e con scadenza di almeno 3 mesi successiva alla scadenza prevista del tirocinio (validità residua di almeno 3 mesi);
 - b) i titoli di studio del tirocinante e/o curriculum vitae tradotto in lingua italiana o francese;
 - c) l'Attestato di frequenza di corsi di lingua italiana (se posseduto);
 - d) la copia del documento d'identità del legale rappresentante del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
 - e) la dichiarazione sostitutiva di atto notorietà contenente gli elementi anagrafici identificativi del soggetto ospitante.

Articolo 25

Requisiti di ammissibilità dei progetti formativi.

1. Come previsto dal combinato disposto dell'articolo 27 comma 1, lett. f) del d.lgs. 286/1998 e dall'articolo 40, comma 9, lett. a) del DPR 394 del 1999, a favore delle persone straniere residenti all'estero possono essere attivati tirocini "funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale".
2. A tal fine il progetto formativo individuale, deve esplicitare il percorso di formazione professionale che si intende completare con il tirocinio da attivare in Italia.
3. Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, né per professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata.
4. L'attestazione di frequenza all'estero di un corso di lingua italiana può rappresentare un indice della sussistenza del requisito normativo coincidente con il "completamento di un percorso di formazione professionale", da accertare tenendo conto anche della professionalità specifica già acquisita dalla persona straniera e di quella che vuole acquisire in Italia.

Articolo 26

Moduli formativi obbligatori.

1. Il progetto formativo deve prevedere la realizzazione di specifiche e adeguate unità formative a carico del soggetto ospitante, salvo diverso accordo con il soggetto promotore, da svolgersi durante il periodo di tirocinio, che devono essere per lo meno finalizzate:
 - a) alla conoscenza della lingua italiana a livello A1, qualora non già posseduta;
 - b) all'acquisizione di competenze relative all'organizzazione e sicurezza del lavoro, ai diritti e doveri dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Articolo 27

Procedura per l'apposizione del visto regionale sul progetto formativo di tirocinio.

1. I soggetti promotori devono inviare alla struttura regionale competente, unitamente alla richiesta di visto al progetto formativo, due originali della convenzione stipulata con il soggetto ospitante e due originali del progetto formativo redatti sugli appositi modelli di cui all'articolo 24, comma 2.
2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta del visto al progetto formativo, la struttura regionale competente verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dalla presente disciplina provvedendo all'approvazione della domanda di tirocinio mediante apposizione del visto regionale ovvero al suo diniego. L'approvazione o il diniego della domanda vengono adottati con provvedimento dirigenziale.
3. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, la struttura regionale competente richiede le necessarie integrazioni fissando il termine di giorni trenta per la trasmissione delle stesse a pena di archiviazione della domanda. La richiesta di integrazioni sospende il termine dei 60 giorni previsto per l'apposizione del visto regionale.
4. Dopo l'apposizione del visto regionale, un originale della convenzione e del progetto formativo è trattenuto dalla struttura regionale competente, l'altro viene restituito al soggetto promotore. La struttura regionale competente provvede ad inserire nell'apposita piattaforma informatica nazionale i previsti dati e documenti.
5. Il soggetto ospitante ha la responsabilità di informare il tirocinante all'estero dell'avvenuta apposizione del visto sul progetto di tirocinio, trasmettendogli tutta la documentazione necessaria ai fini del rilascio del corrispondente visto di ingresso. Il progetto di tirocinio vistato dall'autorità regionale competente è presentato dal tirocinante alla rappresentanza diplomatica o consolare competente ai fini del rilascio del visto di ingresso.
6. La richiesta del visto di ingresso alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente deve avvenire entro sei mesi dalla validazione del progetto formativo da parte della competente struttura regionale competente. Decorso tale termine, il visto regionale perde la sua validità e la domanda di tirocinio si intende archiviata.
7. L'eventuale revoca del visto di ammissibilità del progetto formativo viene tempestivamente segnalata dalla struttura regionale competente caricando il relativo provvedimento di revoca nell'apposita piattaforma informatica per impedire il rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio qualora sia antecedente al rilascio del visto di ingresso, e più in generale per garantire un monitoraggio completo sugli esiti della procedura.

8. Nel caso in cui il provvedimento di revoca del visto apposto al progetto formativo sia invece successivo al rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio, la competente struttura regionale competente provvede a caricare nell'apposita piattaforma informatica il provvedimento di revoca dandone tempestiva e formale informazione alla competente Rappresentanza diplomatica consolare, affinché quest'ultima possa provvedere agli adempimenti di propria competenza connessi alla revoca del visto di ingresso già concesso, se ancora in corso di validità ed alla relativa segnalazione nell'apposita piattaforma informatica.

Articolo 28

Rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio.

1. Il visto di ingresso viene rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche consolari competenti su richiesta della persona straniera, nei limiti del contingente triennale determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri ex articolo 9, comma 8, della legge 9 agosto 2013, n. 99 di conversione del d.l. 28 giugno 2013, n. 76.
2. Alla richiesta di visto deve essere unito il passaporto o altro documento d'identità equivalente della persona straniera, un originale della convenzione e del progetto formativo redatto ai sensi della presente disciplina e vistato dalla Regione.
3. La disponibilità dei mezzi di sussistenza da dimostrare nell'ambito delle condizioni per l'ingresso nel territorio nazionale e per il rilascio del visto, secondo gli importi monetari fissati nella Direttiva del M.Int. 1° marzo 2000 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2000), può essere comprovata (nella sua totalità o in via concorrente) in riferimento al vitto, all'alloggio e all'indennità di partecipazione corrisposti al tirocinante in base alla normativa regionale in materia di tirocini e risultanti dal progetto formativo.
4. Per favorire i controlli e le verifiche di competenza delle Rappresentanze diplomatiche consolari all'estero, la Regione rende direttamente disponibili a tali Rappresentanze l'atto regionale con cui viene vistato il progetto di tirocinio e la documentazione allegata all'atto stesso, tramite l'apposita piattaforma informatica.
5. Entro novanta giorni dalla data di richiesta del visto di ingresso da parte della persona straniera la rappresentanza diplomatica consolare, alla quale sia pervenuta la documentazione di cui sopra, rilascia il visto di ingresso per tirocinio, previa verifica dei presupposti previsti dall'ordinamento italiano, dandone comunicazione telematica alla Regione, al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ed al Ministero dell'Interno attraverso l'apposita piattaforma informatica.
6. La persona straniera viene informata dalla rappresentanza diplomatica consolare dell'obbligo di richiedere al Questore, entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di tirocinio.

Articolo 29

Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria.

1. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo, e le misure e sanzioni già previste in materia di tirocini dalla vigente normativa statale e regionale, la Regione si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini per persone straniere residenti all'estero, prevenendo forme di abuso dell'istituto.

2. La Regione si impegna a promuovere, anche attraverso apposite intese con gli enti pubblici competenti alla vigilanza in materia di lavoro, controlli da effettuare presso i soggetti promotori e le aziende ospitanti per garantire la corretta applicazione dell'istituto.

Articolo 30

Sistema di monitoraggio.

1. La Regione si impegna a promuovere il monitoraggio del tirocinio per persone straniere residenti all'estero, anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie ed ai fini della programmazione triennale dei contingenti di ingresso.
2. Sempre ai fini del monitoraggio complessivo, il Ministero degli affari esteri (anche tramite le proprie rappresentanze diplomatico consolari) mette a disposizione nell'apposita piattaforma informatica tutte le informazioni inerenti il rilascio del visto di ingresso per tirocinio, distinte per Regione.
3. Il Ministero dell'Interno inserisce nella stessa piattaforma informatica i dati relativi ai permessi di soggiorno per tirocinio rilasciati a livello territoriale.